

## **Movimenti sociali e giustizia climatica: il caso delle *climate change litigation***

Michela Trinchese

*Nel contributo proposto, si intende osservare in che modo i movimenti sociali ambientalisti mobilitino, tra le altre, le risorse legali per raggiungere obiettivi di trasformazione nel contesto delle politiche nazionali e internazionali sul cambiamento climatico. L'aumento del numero di controversie sul cambiamento climatico avviate dai movimenti sociali ambientalisti e dalle ONG rappresenta un nuovo piano strategico per l'espressione del dissenso sulle questioni relative al clima e alla giustizia sociale.*

*Cosa spinge i movimenti ambientalisti a rivolgersi ai tribunali per perseguire i loro obiettivi politici? Come si colloca l'appello alle Corti accanto alle forme più tradizionali di contestazione e proposta politica? Il nesso sempre più stretto tra movimenti sociali, diritti umani e cambiamenti climatici costituisce la base per i ricorsi e il modo in cui gli Stati definiscono gli standard di condotta nella protezione del clima.*

***Social Movements and climate justice: the case of climate change litigation.*** *Within the proposed contribution, we intend to observe how environmental social movements mobilise, among others, legal resources to achieve transformative goals in the context of national and international climate change policies. The increase in the number of climate change litigations initiated by environmental social movements and NGOs, represents a new strategic plan for the expression of dissent on climate and social justice issues.*

*What motivates environmental movements to turn to the Courts to pursue their political goals? How does the appeal to the Courts sit alongside more traditional forms of political contestation and proposals? The ever-increasing nexus between, social movements, human rights, and climate change forms the basis for appeals and how States define the standard of conduct in climate protection.*

***Keywords:*** *Climate change litigation, Courts, human rights, social movements, climate justice*

### *Introduzione*

Nel marzo del 2008, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha affidato all'Alto Commissariato per i diritti umani il compito di svolgere uno studio sulle relazioni tra impatti del cambiamento climatico e diritti umani, anche a seguito delle evidenze scientifiche mostrate dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Il 15 gennaio 2009, l'Alto Commissariato per i diritti umani pubblica il *Report on the Relationship between Climate Change and Human Rights* mostrando, per la prima volta, lo stretto legame che intercorre tra gli impatti del riscaldamento globale e le violazioni dei diritti umani.

Da quel momento, all'interno del dibattito sul cambiamento climatico, alle evidenze

scientifiche di natura ambientale si è affiancato, sempre più frequentemente, il tema della tutela dei diritti umani e fondamentali, modificando i cardini del dibattito. L'introduzione della retorica dei diritti ha permesso uno stravolgimento dell'approccio *top-down* che aveva tradizionalmente caratterizzato le dinamiche decisionali sulle politiche di contrasto al cambiamento climatico, permettendo l'ingresso delle rivendicazioni dei movimenti sociali e organizzazioni ambientali all'interno dei dibattiti sul tema.

I contenziosi climatici si inseriscono nel solco della traiettoria *bottom-up* creata dalla rivendicazione dei diritti all'interno delle analisi politiche sul cambiamento climatico.

Negli ultimi anni il numero di questa tipologia di contenziosi è aumentato notevolmente in quasi tutte le regioni del pianeta, evidenziando sempre più chiaramente come la lotta al cambiamento climatico stia trovando un luogo alternativo alle piazze, spostandosi anche all'interno delle aule giudiziarie.

Questa tendenza prende forza, oltre che dalla sempre più riconosciuta evidenza che gli impatti del cambiamento climatico ostacolano il godimento dei diritti umani, dalla natura dinamica e inderogabile dei diritti umani e fondamentali. In altre parole, all'origine della traiettoria che sposta il conflitto sociale indotto dalla questione climatica all'interno delle Corti c'è da un lato "l'esperienza dell'ingiustizia", che discende dalle catastrofiche conseguenze del riscaldamento globale sul nucleo essenziale della dignità umana e, dall'altro lato, la consapevolezza che la positivizzazione dell'ingiustizia nella forma dei diritti possa effettivamente garantire un miglioramento delle condizioni di esistenza (Pisanò, 2022).

Per quanto riguarda l'esperienza di ingiustizia da cui prende le mosse la pretesa di un 'diritto al clima'<sup>1</sup>, è ormai noto che le alterazioni climatiche non esauriscono la loro problematicità all'interno della sfera fisica ambientale, ma aggrediscono un più ampio ventaglio di ambiti del vivere. I costi non ambientali, il prezzo umano, del cambiamento climatico antropogenico enumerano crisi alimentari e stress idrico

---

<sup>1</sup> Come suggerisce Pisanò, con diritto al clima "non si pretende un diritto alla non variabilità del clima (innaturale), nè un diritto all'annichilimento delle attività climalteranti antropogeniche (innaturale e impossibile, occorrerebbe annichilire la specie umana), ma un diritto a non subire danni ambientali, economici, sociali, causati dal cambiamento climatico determinato dalle attività climalteranti antropogeniche (Pisanò 2022, p. 95).

dovuti all'aggravarsi di siccità e desertificazione, migrazioni forzate, malattie, conflitti, distruzioni di case e infrastrutture a seguito di eventi meteorologici estremi. Per queste ragioni, la sfida posta dal cambiamento climatico non può esaurirsi in una riflessione sulle misure di intervento in ambito ambientale, ma necessita di essere organizzata all'interno del contesto economico-politico che la definisce, attraverso un approccio *human rights-based*. Come si vedrà all'interno delle sentenze che verranno analizzate successivamente, ricostruire la questione sotto questo profilo restituisce la consapevolezza che il cambiamento climatico antropocentrico, non è un effetto collaterale del sistema, ma dipende e si aggreverà sulla base di scelte politiche ed economiche consapevoli e in ragione di ciò gli Stati hanno chiare e ben definite responsabilità politiche di intervento con misure idonee e rapide.

L'esperienza di ingiustizia, quando socializzata e collettivizzata, si trasforma in una pretesa di giustizia e mira a raggiungere un riconoscimento istituzionale attraverso la positivizzazione in forma di diritto o di politica (Pisanò 2022). Il fenomeno delle *climate change litigation* si inserisce perfettamente in questo processo emancipatorio. Attraverso le liti in giudizio, le associazioni ambientaliste, Ong e cittadini e cittadine comuni si appellano al ruolo pervasivo dei diritti – e del diritto- per trovare risposta a domande sociali di giustizia rimaste inascoltate dalla politica. Questo indirizzo può portare ed esiti emancipatori nel senso proposto da Ulrich Beck quando parla de “the hidden emancipatory side effects of global risk” (Beck 2015, p.78). Secondo l'autore, i rischi prodotti dal cambiamento climatico permettono di sviluppare nuove modalità di pensare il rapporto uomo-natura, nuove abitudini economiche, scientifiche e politiche. In questo senso, il cambiamento climatico “far from an apocalyptic catastrophe, is instead a kind of ‘emancipatory catastrophe’” (*ivi*, p.79).

Gli esiti dei contenziosi climatici che emergono dall'incontro tra portatori della pretesa di giustizia, lavoro avvocatile e attività ermeneutica dei giudici, risponde a questo processo emancipatorio.

All'interno del paper si intende dunque osservare e riflettere sulle categorie analitiche che sorreggono le lotte per i diritti umani e fondamentali all'interno della più ampia questione del cambiamento climatico antropocentrico.

### *La potenzialità del discorso dei diritti*

L'interdipendenza tra diritti umani e ambiente è stata portata alla luce sin dagli albori del diritto internazionale ambientale. L'art.1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, adottata nel 1972, così afferma:

Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations [...].

Altri trattati di carattere non generale contengono riferimenti al rapporto tra diritti umani e ambiente. È il caso della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (1989), dove si evidenziano gli effetti e i rischi dell'inquinamento sulla tutela del diritto alla salute dei bambini e delle bambine<sup>2</sup>. Anche all'interno Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (2007) vengono definite alcune importanti questioni in tema di diritti umani e ambiente: ai popoli indigeni viene attribuito il diritto alla conservazione e alla protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre e risorse<sup>3</sup>, specificando che gli Stati hanno l'obbligo di richiedere il loro libero, previo e informato consenso in caso di attività pericolose sul loro territorio<sup>4</sup>.

In sintesi, la tutela ambientale viene collegata a numerosi diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla salute, il diritto all'acqua, diritto al cibo, al rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'abitazione, il diritto ad un adeguato standard di vita. Il riconoscimento del legame tra diritti umani e cambiamento climatico viene elaborato per la prima volta nel 2009, in un rapporto *ad hoc* dell'Alto

---

<sup>2</sup> Art.24 c) "Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale".

<sup>3</sup> Art.29 1) "I popoli hanno diritto alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni".

<sup>4</sup> Art.29 2) "Gli Stati devono adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori dei popoli indigeni senza un loro previo, libero e informato consenso.

Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, nel quale si analizzano le implicazioni degli impatti del cambiamento climatico sui diritti fondamentali<sup>5</sup>. Recentemente, il nesso tra violazioni dei diritti umani e alterazioni climatiche è stato ribadito dal Comitato dei Diritti Umani nel General Comment n.36 sull'articolo 6 – diritto alla vita – della Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici. All'interno del documento, il Comitato dichiara che il cambiamento climatico e uno sviluppo non sostenibile costituiscono la principale minaccia al godimento del diritto alla vita da parte delle generazioni presenti e future (par V., c. 62, p. 13).

Emerge, sempre più chiaramente, l'esigenza di inquadrare la questione del cambiamento climatico nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali. Questo per due ordini di ragioni: da un lato perché è ampiamente affermato che gli effetti del riscaldamento globale incidono sul catalogo dei diritti delle generazioni presenti e future; dall'altro perché, dal punto di vista giuridico, ciò sposterebbe l'azione degli Stati dal rispetto dei vincoli di tipo amministrativo – su cui si fondano gli strumenti giuridici proposti dalla normativa climatica internazionale – all'interno degli standard di condotta legali al rispetto degli obblighi di tutela dei diritti fondamentali.

Il legame tra diritti umani e riscaldamento globale trova esplicito riferimento nel Preambolo dell'Accordo di Parigi, dove si afferma che:

I cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità, le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti e dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale.

Dal momento che il solo obbligo propriamente vincolante inserito all'interno

---

<sup>5</sup> Vedi sopra, Introduzione.

dell'Accordo è quello di predisporre misure nazionali di mitigazione, il richiamo al rispetto dei diritti fondamentali contenuto nel Preambolo, non garantisce di per sé una tutela dei diritti umani a fronte del mancato raggiungimento di obiettivi di mitigazione. Il riferimento al tema dei diritti umani, di fatti, non intende creare nuovi diritti individuali in connessione alla tematica del cambiamento climatico. Ciò che si richiede alle Parti è che, nel dare attuazione all'Accordo di Parigi, vengano rispettati gli obblighi che incombono loro in materia di protezione dei diritti umani. Nonostante l'assenza di un obbligo, questo tipo di enunciazione apre la strada ad una lettura delle politiche climatiche nell'ottica della tutela dei diritti umani, permettendo di andare nella direzione di costruire nuovi processi rivendicativi e spunti ermeneutici.

L'approccio *human rights-based* trova conferma nel lavoro delle Corti che, sempre più frequentemente negli ultimi anni, si stanno affermando come attori globali nel riconoscimento del legame tra alterazioni climatiche e diritti fondamentali, attraverso un'attività interpretativa che progressivamente riconosce nelle dispute individuali i conflitti strutturali sottostanti. All'interno delle aule di tribunale, sta emergendo una giurisprudenza che lega la tutela dell'ambiente e la sfida del cambiamento climatico ai diritti fondamentali, tanto più quando si incontra con il lavoro dei movimenti per il clima e l'ambiente.

Lo strumentario teorico offerto da Stefano Rodotà, aiuta a comprendere per quali ragioni le lotte per i diritti fondamentali, passino anche per le aule giudiziarie e per quale motivo il contenzioso climatico offra spunti di riflessione inediti. Secondo l'autore, i movimenti sociali ricorrono alle liti giudiziarie quando le opportunità politiche classiche della democrazia rappresentativa, comprese le istituzioni della normazione, appaiono deboli, mentre l'ambito giuridico sembra più promettente dal punto di vista dell'esito della rivendicazione (Rodotà 2022). In un contesto in cui le dinamiche economiche colonizzano lo spazio della regolazione, compresa quella della tutela ambientale, i movimenti volgono l'attenzione alle istituzioni di garanzia, nel tentativo di raggiungere un "parziale riequilibrio nei confronti degli imperanti poteri economici, così restituendo spazio anche alla logica della democrazia" (*ivi*, p.50). Mentre le istituzioni politiche arrancano sempre più nella selezione delle domande sociali, più o meno volontariamente, il giudice non

può sottrarsi a questo compito, in forza dei confini giuridici in cui si muove, in caso contrario si troverebbe di fronte al problema della “denegata giustizia” (*ivi*, p.60).

Nelle parole dell’autore:

[...] le dinamiche variamente innescate da diversi fattori, fanno affluire davanti al giudice molte e impellenti domande sociali, che si aggiungono a quelle che lo stesso legislatore ha trasferito alla magistratura, con un consapevole e silenzioso processo di delega che in molti casi costituisce una “pattumiera dei conflitti sociali (*ibidem*).

In altre parole, mentre la politica può decidere di non accogliere le istanze promosse dal basso, alla magistratura questa possibilità è preclusa in assenza di una base legale, andando a definirsi, in questo quadro, come unico soggetto a cui rivolgere gli obiettivi delle rivendicazioni dal basso.

A questo processo si aggiunge lo sviluppo di una giurisprudenza internazionale che, a partire dal caso Urgenda, individua nell’esito favorevole dei contenziosi e nell’accoglimento sostanziale delle domande sociali proposte, una strategia politica vincente per incidere nell’arena politica e normativa.

Il combinato disposto delle lotte per la giustizia climatica e dell’attivismo giudiziario (Poneti 2019, p.163) definiscono quella tendenza delle associazioni per la giustizia climatica, movimenti e Ong a trasferire parte del conflitto sociale all’interno del contesto giudiziario attraverso la promozione attiva di liti in giudizio che prendono il nome di *climate change litigation*.

#### *Climate change litigation*

L’UNEP definisce le *climate change litigation* come “cases that raise material issues of law or fact relating to climate change mitigation, adaptation, or the science of climate change” (UNEP 2020, p. 10). In altre parole, le liti sul cambiamento climatico si definiscono come quelle controversie in cui è espressamente presentato un argomento sul cambiamento climatico.

Tuttavia, come fa notare Carducci, una definizione così generica lascia tracce di perplessità, dal momento che negherebbe

l'effettiva esistenza di un 'contenzioso climatico' separato e autonomo dalle altre pratiche di 'Litigation Strategy', fondate sui contenuti, parametri e pretese non connesse con questioni di 'giustizia' nell'era dei cambiamenti climatici antropogenici" (Carducci 2020, p. 1356).

È la tensione verso la giustizia climatica a definire la cornice delle *climate change litigation* nei termini utili al seguente elaborato.

La giustizia climatica "deriva dalla produzione di emissioni che sfuggono poi al controllo umano dei territori" chiamando in causa i "rapporti ecologici tra attività umane e dinamiche naturali" (ivi, p. 1350), da intendersi sia nell'ottica delle storture dei meccanismi del sistema economico e politico in termini di disuguaglianze tra responsabilità delle emissioni climalteranti e localizzazione delle catastrofi, sia nella riflessione dell'atmosfera come bene comune. I contenziosi che derivano da questa considerazione di giustizia climatica coincidono con la crescente importanza a livello internazionale del legame tra diritti fondamentali e cambiamento climatico. Questi casi cercano di far progredire le politiche climatiche, di intervenire nella governance climatica, creare consapevolezza e dibattito sul tema, con l'intento di garantire il godimento dei diritti umani e fondamentali.

La giurisprudenza emergente, come alcune delle decisioni che verranno presentate più avanti, illustrano la tendenza dei ricorrenti a impiegare sempre più frequentemente il richiamo ai diritti fondamentali nelle cause sul cambiamento climatico a fronte, anche, di una crescente ricettività delle Corti a questo tipo di inquadramento. Si tratta di un processo che intende sottrarre la legislazione in materia ambientale dall'ambito degli obblighi amministrativi, restituendola ad una lettura che vede nel riscaldamento globale e nei suoi effetti, come fattori che incidono sul catalogo dei diritti fondamentali (Poneti 2019).

Al riguardo, alcuni casi giurisprudenziali hanno fatto scuola in materia e rappresentano un importante passo avanti per l'argomentazione dei diritti nel contesto del cambiamento climatico. La prima sentenza in analisi, anche la più nota in tema di contenziosi climatici, è quella proposta il 9 ottobre 2018 dalla Corte



d'Appello dell'Aia<sup>6</sup> sulla vicenda nota come caso Urgenda contro Paesi Bassi<sup>7</sup>. L'associazione Urgenda, per proprio conto e per quello di 886 cittadini e cittadine olandesi, adiva la Corte chiedendole di condannare lo Stato olandese per non aver adottato le misure necessarie a contrastare efficacemente il cambiamento climatico e di ordinare al governo di predisporre una politica climatica più ambiziosa di quella vigente. Nello specifico, chiedevano la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 25% entro il 2020.

La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile, sia dal punto di vista degli obblighi internazionali, sia di quelli derivanti dalla normativa europea, ha rigettato gli argomenti proposti dallo Stato a difesa della sua posizione e ha ordinato la riduzione delle emissioni nella misura del 25% in meno rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020.

La sentenza mette in pratica l'auspicata integrazione tra tutela dei diritti umani e azioni di contrasto al cambiamento climatico affermando l'esistenza di specifici obblighi di riduzione delle emissioni, basando le proprie considerazioni sulle norme di tutela dei diritti umani interpretate alla luce degli accordi sul clima, delle evidenze scientifiche, con specifico riferimento ai rapporti dell'IPCC e degli strumenti di soft law. Adottando un approccio *human rights-based*, la Corte ha dedotto l'esistenza di un *duty of care* dello Stato nei confronti dei propri cittadini, attraverso l'applicazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei diritti umani.

L'obbligo degli Stati di dare attuazione a tutte le misure necessarie per prevenire le violazioni dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare in rapporto alle questioni ambientali è un tema affermato all'interno della giurisprudenza della Corte Edu<sup>8</sup>. Gli obblighi degli Stati consistono nell'adottare tutte le misure necessarie per prevenire il danno ambientale al meglio delle possibilità. In riferimento al cambiamento climatico, la Corte ha affermato che proprio tale obbligo di condotta impone uno specifico livello di riduzione delle emissioni, tanto da rendere illegittimo l'attuale comportamento

---

<sup>6</sup> The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation, sent. del 9.10.2018.

<sup>7</sup> Poi confermata il 3 gennaio 2020 con la sentenza della Corte Suprema ECLI:NL:HR:2019:2007

<sup>8</sup> Tra gli altri: Lopez Ostra c. Spagna (n.16798/1990), Guerra e altri c. Italia (14967/1989), Oneryildiz c. Turchia (n. 48939/1999), caso Fadeyeva c. Russia (n. 55723/2000), Tatar c. Romania (n. 657021/2001).

dello Stato olandese in merito alle azioni di contrasto previste. Nel proporre questo indirizzo, la Corte si è spinta in un'interpretazione estensiva del dato letterale della norma, senza la quale difficilmente si sarebbe arrivati ad una condanna del governo olandese.

La sentenza sul caso Urgenda ha dato ispirazione allo sviluppo di processi rivendicativi simili. Tra questi, il caso *Affaire du siècle* rappresenta il primo grande processo sul clima in Francia. Nel marzo del 2019, le quattro associazioni ambientaliste Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l'Homme e Greenpeace France, insieme ad oltre 2,3 milioni di persone che avevano firmato la petizione, adivano il Tribunale Amministrativo di Parigi<sup>9</sup> chiedendo di riconoscere le carenze colpevoli dello Stato francese nella lotta al cambiamento climatico e di condannarlo alla riparazione, oltre che al danno morale cagionato ai ricorrenti, anche del danno ecologico causato dall'inazione dello Stato. Partendo dalle evidenze scientifiche sul riscaldamento globale e i suoi impatti (anche in questo caso con un particolare riferimento ai rapporti dell'IPCC), la Corte ha poi proceduto alla verifica dell'esistenza di una effettiva responsabilità statale, per comprendere se lo Stato francese avesse contribuito, con condotte emmissive e colpose, al danno ecologico. In maniera simile al lavoro della Corte olandese, anche i giudici francesi hanno proseguito nell'individuazione degli atti normativi che vincolano lo Stato francese ad impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico, con particolare riguardo a la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, all'Accordo di Parigi del 2015, il 'Pacchetto per il clima e l'energia' del 2009, a cui si aggiungono le fonti di stampo nazionale. Secondo il Tribunale, questi atti danno luogo a un vero e proprio dovere giuridico dello Stato francese a contrastare il cambiamento climatico. I giudici proseguono affermando che gli obiettivi di riduzione dei gas effetto serra che lo Stato stesso si era prefissato erano stati ampiamente disattesi. In conclusione, lo Corte riconosce la responsabilità dello Stato francese per la parte del danno ecologico a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione, condannando lo Stato al risarcimento domandato dai ricorrenti. L'*Affaire de lu siècle* costituisce un ulteriore passo in avanti nei contenziosi climatici, anche rispetto al riconoscimento degli

---

<sup>9</sup> Con sentenza n.1904976, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

ostacoli posti in essere dal cambiamento climatico al godimento dei diritti dei ricorrenti.

In Europa, casi simili si reperire anche in Spagna, Belgio e Germania. In Italia, più di 200 ricorrenti e 24 associazioni impegnate nella giustizia ambientale e nella difesa dei diritti umani hanno intrapreso un'azione legale dal nome Giudizio Universale<sup>10</sup>, depositata presso il Tribunale civile di Roma. L'obiettivo della causa consiste nel chiedere al Tribunale civile di condannare lo Stato italiano a prendere tutte le iniziative utili ad abbattere le emissioni di gas climalteranti e garantire, in questo modo, la tutela dei diritti fondamentali delle generazioni presenti e future. Sarà interessante osservare in che modo si muoveranno i giudici italiani.

### *Riflessioni conclusive*

Dalla sentenza *Affaire du siècle* e quella *Urgenda*, a quella attualmente ancora in discussione proposta dalla campagna Giudizio Universale, emerge come i contenziosi climatici si fondino principalmente sulla considerazione di alcune questioni fondamentali: l'esistenza di un dovere ad agire da parte dello Stato per contrastare il cambiamento climatico; l'individuazione del quadro giuridico che fonda tale obbligazione; e la definizione del limite minimo di questo dovere. Il punto focale delle *climate change litigation* sembra essere fino a che punto la discrezionalità dello Stato può giustificare misure insufficienti a contrastare il cambiamento climatico e in che misura tali scelte siano vincolate e giustiziabili.

Le sentenze proposte mettono in luce attraverso quali principi e strumenti normativi, le Corti definiscono i limiti della discrezionalità politica, ridisegnanone i confini. In entrambe le sentenze, il disegno dei margini dell'area riservata alla discrezionalità della condotta statale si fonda principalmente su tre questioni: le evidenze scientifiche, gli obblighi a carico degli Stati in materia di contrasto al cambiamento climatico derivanti dalla normativa nazionale e internazionale, il dovere di tutela dei diritti fondamentali. È chiaro che il peso di ogni variabile non è sempre lo stesso all'interno delle decisioni, ma cambia sulla base sia della specificità dell'impostazione dell'azione legale, sia delle differenze della normativa interna al singolo Stato.

---

<sup>10</sup> <https://giudiziouniversale.eu/>

In ogni caso è evidente l'indirizzo proposto da Rodotà sul ruolo centrale ricoperto dal sistema giuridico, dal momento che attraverso le interpretazioni delle norme all'interno delle sentenze, il diritto prende forma e si riproduce. Quello che si configura è un ruolo attivo delle figure giuridiche, improntata sul rispetto dei diritti e della legalità. Come evidenzia Beck<sup>11</sup>, le categorie analitiche che richiamate dal cambiamento climatico mettono in discussione i concetti classici di causalità e responsabilità aprendo allo sviluppo di nuovi paradigmi e orizzonti normativi in materia di ambiente, ma anche e soprattutto in tema di tutela dei diritti fondamentali.

### **Riferimenti Bibliografici**

- Bagliani, M. et al., 2019. *Il cambiamento climatico in prospettiva geografica. Aspetti fisici, impatti, politiche*. Bologna, Il Mulino.
- Beck, U., 2015 *Emancipatory catastrophism: What does it mean to climate change and risk society?* in *Current Sociology*, Vol. 63(1) 75–88.
- Bobbio, N., (1990) 2014. *L'età dei diritti*. Torino, Einaudi editore.
- Carducci, M., (2020). *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2, pp. 1345-1369.
- Cassese, A., (2019) *I diritti umani oggi*. Bari-Roma, Gius. Laterza & Figli Spa.
- Febbrajo, A., (2009). *Sociologia del diritto. Aspetti e problemi*. Bologna, Il Mulino.
- Pisanò, A., (2022). *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*. Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università del Salento.
- Human Rights Council, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between Climate change and Human Rights*, A/HRC/10/6, 15 gennaio 2009.
- Poneti, K., (2019). *Il cambiamento climatico tra governance del clima e lotta per i diritti*, in *La Crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*. Vol. XVI, n.1, Jura Gentium. *Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, pp. 116-183.
- Rodotà, S. (2012). *Il diritto di avere diritti*. Bari-Roma, Gius. Laterza & Figli.
- UNEP, (2017). *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*. Nairobi, Kenya.

---

<sup>11</sup> Vedi sopra: Introduzione.